

DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

**4.4) PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA “ISTRUZIONE A DISTANZA” – IAD -.**

.....OMISSIS.....

IL SENATO

Rinvia l’argomento per maggiore istruttoria.

ETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi;
- a condizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

APPROVA

La proposta di “Regolamento per il funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” Iad così come riportato di seguito:

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
“ISTRUZIONE A DISTANZA” – IAD -**

Proposta	
Statuto Scuola Iad - Versione attuale Statuto	Regolamento
<p>Articolo 1 – Istituzione e finalità della Scuola</p> <p>1. E' istituita la Scuola per i corsi di studio a distanza. La Scuola è denominata "Scuola Iad".</p> <p>2. Le finalità della Scuola sono:</p> <p>a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;</p> <p>b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;</p> <p>c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;</p> <p>d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.</p> <p>3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.</p> <p>4. Con l'approvazione delle Facoltà interessate ed in collaborazione con le stesse anche con riferimento alla docenza, la Scuola può progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi di studio ed altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto d'Ateneo in materia di ordinamento</p>	<p>Articolo 1 – Organizzazione e funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” - Iad</p> <p>1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6, dello Statuto dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” – Iad.</p>

<p>didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.</p> <p>5. La Scuola svolge attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri dell'Ateneo e con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.</p> <p>6. La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonché finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa.</p>	
<p>Articolo 2 – Organi</p> <p>1. Sono organi della Scuola:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Consiglio della Scuola;</p> <p>c) il Direttore;</p> <p>d) il Comitato di Gestione</p> <p>e) il Collegio didattico-scientifico.</p>	<p>Articolo 2 – Organi</p> <p>Sono organi della Scuola:</p> <p>a) il Direttore</p> <p>b) il Comitato di gestione</p> <p>c) il Collegio didattico scientifico.</p>
<p>Articolo 3 – Presidente</p> <p>1. La carica di Presidente spetta al Rettore o ad un suo delegato.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività. Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>Articolo 4 – Consiglio della Scuola</p> <p>1. Il Consiglio è presieduto dal Rettore o da un suo delegato. Esso è composto da due docenti di ruolo designati da ciascun Preside di Facoltà, dal Direttore, dal Vicedirettore e da cinque docenti che prestano servizio presso la Scuola, nominati dal Rettore. Hanno altresì diritto di partecipare alle sedute, con voto deliberativo, i Presidi e il Direttore Amministrativo.</p> <p>2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.</p> <p>3. Il Consiglio delibera ogni anno il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorità anche in ordine alla gestione amministrativa e</p>	<p>Soppresso</p>

<p>finanziaria della Scuola. In particolare:</p> <p>a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento, di formazione e specializzazione professionale, che possono essere conseguiti tramite corsi a distanza;</p> <p>b) vaglia, ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Università; le proposte assicurano la disponibilità delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;</p> <p>c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;</p> <p>d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.</p>	
<p>Articolo 5 – Direttore</p> <p>1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i componenti del Consiglio, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Vicedirettore, nominato dal Rettore.</p> <p>2. Il Direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola e nell'ambito delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Comitato di Gestione; in particolare:</p> <p>a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;</p> <p>b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola in attuazione delle deliberazioni del Consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in</p>	<p>Articolo 3 – Direttore</p> <p>1. Il Direttore della Scuola è il prorettore o il delegato del Rettore competente in materia di istruzione a distanza, ove nominato, ovvero un professore di prima fascia designato dal Rettore.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da un Vicedirettore, nominato dal Rettore su proposta del Direttore.</p> <p>3. Il Direttore sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Collegio didattico scientifico e dal Comitato di gestione in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività; cura altresì i rapporti con strutture telematiche nazionali e internazionali. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola.</p> <p>4. Il Direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola e approva le</p>

<p>solido la responsabilità;</p> <p>c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;</p> <p>d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonché l'organizzazione del lavoro della Scuola;</p> <p>e) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza atti di competenza del Comitato di Gestione, che sottopone senza indugio alla ratifica di quest'ultimo.</p>	<p>deliberazioni adottate dal Collegio didattico scientifico e dal Comitato di gestione o ne dispone, motivandolo, il rinvio.</p> <p>5. Il Direttore adotta tutti gli atti amministrativi, in attuazione delle deliberazioni del Collegio didattico scientifico, coadiuvato dal Comitato di gestione e da un segretario amministrativo.</p>
<p>Articolo 6 – Comitato di Gestione</p> <p>1. Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e da sei membri proposti dal Direttore, approvati dal Consiglio della Scuola e nominati dal Rettore. Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo della Scuola lad.</p> <p>2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attività della Scuola possono chiedere che faccia parte del Comitato di Gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.</p> <p>3. Spetta al Comitato di Gestione:</p> <p>a) deliberare in ordine all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;</p> <p>b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione alla Scuola;</p> <p>c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d'interesse della Scuola;</p> <p>d) dettare criteri in ordine all'utilizzazione del personale;</p> <p>e) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;</p> <p>f) ratificare i provvedimenti adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e d'urgenza.</p>	<p>Articolo 4 – Comitato di Gestione</p> <p>1. Il Comitato di gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Vicedirettore e da sei membri proposti dal Direttore, sentito il Collegio didattico scientifico. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore, durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte consecutive.</p> <p>2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attività della Scuola possono chiedere che faccia parte del Comitato di Gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.</p> <p>3. Spetta al Comitato di Gestione:</p> <p>a) deliberare in ordine all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;</p> <p>b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione alla Scuola;</p> <p>c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d'interesse della Scuola;</p> <p>d) dettare criteri in ordine all'utilizzazione del personale;</p> <p>e) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;</p> <p>f) ratificare i provvedimenti adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e d'urgenza.</p>
<p>Articolo 7 – Collegio didattico-scientifico</p> <p>1. Il Collegio didattico-scientifico è composto da 15 docenti eletti tra i direttori di master a distanza e i responsabili di insegnamento nei</p>	<p>Articolo 5 – Collegio didattico-scientifico</p> <p>1. Il Collegio didattico scientifico è composto da 15 docenti o ricercatori di ruolo nominati dal Rettore, sentiti i Consigli di Dipartimento; i</p>

<p>corsi di laurea a distanza presso la Scuola lad.</p> <p>2. Sono membri di diritto del Collegio didattico-scientifico i Presidenti dei corsi di laurea a distanza.</p> <p>3. Il Collegio didattico-scientifico elegge al suo interno il suo Presidente, che lo convoca almeno cinque volte l'anno, ed il Vicepresidente.</p> <p>4. Il Collegio didattico-scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola. In particolare:</p> <p>a) fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche;</p> <p>b) delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca e di formazione;</p> <p>c) coordina e cura la gestione dell'offerta formativa, deliberata dal Consiglio;</p> <p>d) determina, sentito il Nucleo di Valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate;</p> <p>e) vigila sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte</p>	<p>componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte consecutive.</p> <p>2. Il Collegio didattico scientifico è articolato in tre sezioni: ricerca, didattica (formazione e alta formazione) e sviluppo. Il Collegio didattico scientifico elegge al proprio interno il Presidente, che lo convoca almeno quattro volte l'anno, nonché tre coordinatori per le sezioni. Il coordinatore della sezione ricerca svolge il ruolo di Vice presidente del Collegio. I componenti del Collegio possono scegliere di operare in una sola delle sezioni.</p> <p>3. Il Collegio didattico scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola. In particolare:</p> <p>a) la sezione ricerca fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche, delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca;</p> <p>c) la sezione didattica coordina e cura la gestione dell'offerta formativa, delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse formative;</p> <p>d) la sezione sviluppo coordina i rapporti con le strutture interne ed esterne all'Ateneo che necessitano di risorse telematiche, consulenza sui contenuti, video editing e tutte le attività connesse all'uso delle tecnologie e-learning.</p> <p>d) le sezioni didattica e ricerca riunite determinano, sentito il Nucleo di valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate e vigilano sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.</p>
<p>Articolo 8 – Oneri amministrativi e tecnici</p> <p>1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria</p>	<p>Articolo 6 – Oneri amministrativi e tecnici</p> <p>1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e tutti gli altri</p>

<p>studenti e assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della Scuola medesima. L'utilizzazione del personale amministrativo e tecnico è disciplinato con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>compiti che attengano al funzionamento della Scuola medesima. L'utilizzazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario è disciplinata con regolamento di Ateneo.</p> <p>2. La Scuola si avvale della collaborazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo. La collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola e sulla base dell'attività svolta, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.</p>
<p>Articolo 9 – Risorse Finanziarie</p> <p>1. Il 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai Corsi di studio a Distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti è destinato al funzionamento della Scuola. Il 10% delle somme predette è destinato al bilancio dell'Università.</p> <p>2. Le somme di pertinenza della Scuola lad sono trasferite dalla Ragioneria dell'Università alla Segreteria amministrativa della Scuola.</p> <p>3. La Scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Università. Detta collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attività svolta, nella misura fissata con Regolamento deliberato dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Articolo 7 – Risorse Finanziarie</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dell'autonomia, di cui all'articolo 17, comma 4, dello Statuto dell'Ateneo, la Scuola si avvale di un apposito Centro di spesa. Il Centro può attivare rapporti con soggetti ed enti pubblici e privati nazionali, europei e internazionali e può realizzare attività in conto terzi e di consulenza. Il Direttore della Scuola è il responsabile del Centro ed è coadiuvato da un segretario amministrativo.</p> <p>2. Il 90 per cento delle somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti è destinato al funzionamento della Scuola. Il 10 per cento delle somme predette è destinato al bilancio dell'Ateneo.</p> <p>3. Per il proprio funzionamento il Centro può dotarsi di uno o più regolamenti tecnici, gestionali e di assicurazione della qualità deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. In particolare, entro le disponibilità delle risorse disponibili, il Centro può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) utilizzare e remunerare unità di personale dell'Università secondo la normativa vigente; b) remunerare i docenti che producono i Corsi attivati e coloro che svolgono attività tutoriale;

	<p>c) contribuire alla dotazione finanziaria dei Fondi d'Ateneo finalizzati al personale tecnico ed amministrativo;</p> <p>d) promuovere esperienze di didattica a distanza;</p> <p>e) erogare gettoni di presenza per le riunioni dei propri organi, per le attività valutative e per gli incontri conseguenti ad accordi e convenzioni;</p> <p>f) remunerare le attività di direzione e gestione della Scuola;</p> <p>g) remunerare eventuale personale a contratto;</p> <p>h) gestire e rendicontare progetti finanziati da strutture esterne;</p> <p>i) gestire e rendicontare commesse esterne;</p> <p>l) contrattualizzare e gestire servizi esterni nell'interesse della Scuola "istruzione a distanza" e dell'Università.</p> <p>5. All'attuazione e al funzionamento di quanto previsto dal presente articolo si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Articolo 10 – Risorse Umane</p> <p>1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della Educazione a distanza, dell'e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola Iad è dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attività scientifiche, didattiche e di servizio della Scuola.</p> <p>2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori.</p>	<p>Articolo 8 – Risorse Umane</p> <p>1. Per far fronte ai propri oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della educazione a distanza, dell'e-Learning e del Lifelong Learning, la Scuola si avvale della collaborazione del personale docente dell'Ateneo. Tale collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attività svolta, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.</p>

Articolo 11 – Norme Finali

1. L'assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell'Ateneo non comporta modifiche dell'organico d'Ateneo distinto per Facoltà e dell'inquadramento per settore scientifico-disciplinare.

2. La Scuola può avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti.

3. Ai fini del presente statuto, ai docenti di ruolo sono equiparati i docenti dell'Ateneo in quiescenza, che abbiano un contratto d'insegnamento con l'Ateneo stesso.

4. I titolari degli organi di cui al presente statuto durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte.

5. All'attuazione ed all'integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 9 – Norme Finali

1. L'assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell'Ateneo non comporta modifiche dell'organico e dell'inquadramento per settore scientifico-disciplinare.

2. La Scuola può avvalersi di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

3. All'attuazione e all'integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti d'Ateneo.